



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**  
Sez. VI, 3 settembre 2014, n. 18574

**Depenalizzazione: Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Violazione dell'art. 180, comma 8, c. s - Conclusione del procedimento di accertamento - Termine di decadenza per la notificazione – Decorrenza - Dal momento dell'accertamento - Atti preliminari e attività di ponderazione e valutazione degli elementi acquisiti - Rilevanza.**

*In tema di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 180, comma 8, del codice della strada, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente è tenuta a provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, mentre la legittimità della durata di quest'ultimo va valutata in relazione al caso concreto e alla complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689. (Cass. Civ., Sez. VI, 3 settembre 2014, n. 18574) [RIV-1412P1002] (Art. 180 cs.)*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

In data 26 marzo 2009, D. A. depositava ricorso in opposizione, innanzi al Giudice di pace di Caulonia, avverso il verbale di contestazione n. 5663324 10, elevato in data 14 dicembre 2008 dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Roccella Jonica, notificato il 4 febbraio 2009.

Oggetto di contestazione era la violazione dell'art. 180, comma 8, c.d.s., per inottemperanza all'invito dell'autorità di presentarsi presso gli uffici di polizia per esibire documenti ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative relative al Codice della Strada. In particolare ad A. veniva contestata la mancata ostensione del certificato assicurativo nel termine di venti giorni dalla formulazione dell'invito a comparire (eseguita in data 7 giugno 2008), entro il 27 giugno 2008.

Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda dell'attore.

Il Giudice di Pace di Caulonia, con sentenza depositata in data 8 aprile 2010, rigettava il ricorso.

L'A. proponeva appello con atto di citazione notificato in data 29 settembre 2010; il Ministero della Difesa resisteva in giudizio.

Il Tribunale di Locri sezione distaccata di Siderno con sentenza pubblicata in data 22 giugno 2011, accoglieva il gravame; ravvisava l'estinzione dell'obbligo di pagamento della somma dovuta per la violazione dell'art. 180, comma 8, c.d.s., a causa del decorso del termine di centocinquanta giorni per la notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione.

Il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione, strutturato su un unico motivo di ricorso; l'A. non ha svolto attività difensiva. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.



Non è stata depositata memoria.

2) Il Ministero della Difesa, con l'unico motivo di ricorso, lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 201, comma 1, c.d.s.

Deduce che, nel caso in cui una violazione del c.d.s. non possa essere immediatamente contestata, il termine di centocinquanta giorni previsto per la notificazione del verbale di contestazione, decorra "dalla data in cui viene elevato il verbale, contenente l'accertamento dell'avvenuta violazione" (pag. 6 del ricorso), nella specie dal 14 dicembre 2008.

Per contro il Tribunale avrebbe erroneamente fatto coincidere il dies a quo con la scadenza (il 27 giugno 2008) del termine concesso all'odierno intimato per l'esibizione del certificato assicurativo: di conseguenza, il termine di centocinquanta giorni secondo il tribunale era decorso prima che fosse effettuata la notifica del verbale, eseguita in data 4 febbraio 2009.

2.1) Il motivo di ricorso è fondato.

L'art. 201 del Codice della strada prevede, al primo comma, che il termine di centocinquanta giorni (ora, novanta per effetto della L. 120/2010) per la notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione decorra dal momento dell'accertamento della stessa.

L'omessa tempestiva notificazione del verbale di accertamento è sanzionata dal quinto comma dello stesso art. 201 con l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta.

Il combinato disposto dei due commi succitati ricalca, quindi, il meccanismo di notificazione - estinzione fissato dall'art. 14 L. 689/81, applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative.

Assume rilievo, ai fini del ricorso di specie, stabilire il dies da cui decorre il termine decadenziale per la notificazione del verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 180, comma 8, c.d.s.

Quest' ultima disposizione sanziona la condotta di colui che non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine fissato dall'autorità stessa, presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative presenti nel Codice della strada.

2.2) L'art. 180, comma 8 mira a colpire non una specifica condotta tipizzata nel codice della strada, "bensì l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa, al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l'espletamento dei servizi di polizia stradale" (Cass. 13488/2005)

L'applicazione dell'art. 180, comma 8, postula il compimento di un precedente illecito amministrativo contemplato nel Codice della strada, per il cui accertamento si richiede che vengano fornite informazioni da parte del privato; al contempo, nonostante l'esistenza di questo legame che unisce le due fattispecie, l'illecito omissivo riveste piena autonomia, al punto che anche l'annullamento del primo verbale non esclude l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180. (Cass. 3123/2002).

Stante la perentorietà del termine fissato dall'autorità per comparire, l'illecito ex art. 180 si configura alla scadenza di tale termine, senza che il privato abbia collaborato con l'autorità.,



Il Tribunale di Locri Sezione distaccata di Siderno ha ritenuto, quindi, che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione del verbale di accertamento inizi a decorrere dal momento stesso del perfezionamento dell'illecito, con la conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento gravante sull'A.

2.3) Il Tribunale, tuttavia, ha trascurato una giurisprudenza costante maturata intorno all'art. 14 L. 689/81, applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative.

“Costituisce *jus receptum* che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 6, non decorre dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità, ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi”. (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11).

Come l'art. 14, anche l'art. 201 del Codice della strada lega la decorrenza del termine decadenziale di 150 giorni (ora, novanta) all'accertamento dell'infrazione.

Questo principio va applicato anche in ipotesi di illeciti amministrativi che, come quello di cui all'art.180, comma 8, che si perfeziona con la mancata collaborazione del privato in un termine prefissato, siano di semplice identificazione. All'Amministrazione, già oberata di una pluralità di impegni, deve, in ogni caso, essere riconosciuto un lasso di tempo ragionevole per poter raccogliere e verificare la documentazione (ricevute di spedizione, avvisi di ricevimento, decorrenza dei termini) dell'illecito stesso.

Il sindacato sulla congruità del periodo impiegato per accertare l'illecito è rimesso al giudice di merito, che deve immancabilmente pronunciarsi sul punto.

2.4) Il Tribunale di Locri ha quindi errato nell'interpretare la normativa in tema di illecito amministrativo, e decorrenza del termine per la contestazione.

Ha omesso infatti di valutare la congruità del tempo impiegato dall'amministrazione per procedere all'accertamento dell'infrazione.

Tale valutazione, che è censurabile in sede di legittimità solo in punto di motivazione, è inibita alla Corte di legittimità, mancando in atti qualsiasi considerazione del Tribunale sulla ragionevolezza del tempo impiegato dall'Amministrazione a tal proposito.

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al Tribunale di Locri, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: “In tema di sanzione amministrative per violazione dell'art. 180 comma 8 c.d.s. i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della



**ASAPS**  
Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

- 4 -

---

contestazione, devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento; la legittimità della durata di quest'ultima va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981.”

Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio. *(Omissis)*  
**(Cass. Civ., Sez. VI, 3 settembre 2014, n. 18574) [RIV-1412P1002] (Art. 180 cs.)**